



REPUBBLICA ITALIANA

209/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60717** del ruolo generale, proposto da **OMISSIS**, nata a *Omissis* il *omissis* (**OMISSIS**), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Milli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale *marina.milli@avvocato.pe.it*,

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*),
Giuseppina
Giannico

(*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) e unitamente a questi elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 25/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in data 10.5.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 4.7.2024, il relatore, nonché gli avv.ti Milli e Coretti.

Svolgimento del processo

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto, la *Omissis*, docente di ruolo di scuola elementare, chiede la riforma dell'epigrafata pronuncia, con la quale il giudice monocratico di prime cure ha rigettato il ricorso da costei proposto, con cui domandava la riliquidazione del proprio trattamento previdenziale tramite il calcolo retributivo, asserendo di aver maturato i requisiti di legge (18 anni al 31.12.1995), tenuto conto anche di n. 123 giornate lavorative di contribuzione afferenti alla gestione dei lavoratori autonomi dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), di cui aveva *illo tempore* chiesto il ricongiungimento, ma non adeguatamente considerati dall'Istituto nella determinazione della sua pensione.

A fondamento del gravame l'appellante deduce il difetto di motivazione per travisamento dei fatti e assenza di motivi di diritto della

sentenza impugnata, nonché la violazione degli artt. 8-17 del d.p.r. n. 1092/73, concludendo per la riforma della decisione e il riconoscimento del domandato diritto, con annessa condanna dell'INPS alla conseguente riliquidazione del trattamento previdenziale.

In via subordinata, chiede annullarsi la sentenza, rimettendosi la causa al primo giudice per la corretta determinazione del suddetto trattamento a mezzo di c.t.u. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio e loro attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.

Resiste l'INPS all'appello della pensionata, concludendo per il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto e in diritto.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno diffusamente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo per le contrapposte richieste.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Ai fini motivazionali può rimandarsi alle condivisibili argomentazioni - in quanto convincentemente esposte e non adeguatamente confutate dall'appellante - esposte dalla difesa dell'INPS, cui *breviter* si rimanda ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. (cfr., in particolare, memoria di costituzione in appello, pagg. 3-5).

Segnatamente, in via di estrema sintesi, può concordarsi con l'Istituto, sull'assunto secondo cui i provvedimenti di liquidazione del trattamento pensionistico, pur tenendo conto delle effettive giornate di contribuzione dichiarate dalla pensionata, hanno correttamente

valorizzato la contribuzione versata presso l'AGO, e di cui fu chiesta la ricongiunzione, alla stregua dell'anno commerciale (pari a n. 360 gg.) e non civile (n. 365 gg.), dovendo la richiedente godere di pensione pubblica e non privata.

L'operazione contabile ha comportato, dunque, una riduzione delle giornate accreditabili che non hanno consentito di raggiungere il periodo minimo per beneficiare del più favorevole trattamento previdenziale col sistema retributivo, anziché contributivo.

Come chiarito in un precedente di questa Corte, tale *modus operandi*, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa in materia (artt. 8 e ss. d.p.r. n. 1092/73), si ricava in via ermeneutica, tenuto conto che tali norme <<<(...)prevedono che i servizi prestati in qualità di dipendente, ai fini del trattamento di quiescenza, siano computati tenendo conto, ordinariamente, del periodo retribuito, tranne taluni periodi, espressamente considerati, per i quali si tiene conto del periodo utile cioè dei giorni singolarmente conteggiati. Per l'individuazione della durata del servizio da porre a base della determinazione del trattamento pensionistico, cioè, occorre avere riguardo, tranne espresse ipotesi assoggettate a regime speciale nelle quali rileva la prestazione effettiva del servizio, il periodo nel quale a fronte della prestazione espressione del sinallagma contrattuale, vi è stata la remunerazione della prestazione medesima. (...)>>> (C. conti, Sez. Giurisd., Sicilia, n. 1109/2010, pagg. 6 e ss.).

Dunque, in tale prospettiva, il criterio di computo è stato correttamente individuato in quello dell'anno commerciale, che, peraltro,

garantisce anche l'indispensabile omogeneità con l'anno fiscale.

Tale affermazione, peraltro, trova indiretta conferma nelle modalità di conversione dei periodi temporali contributivi in ipotesi di ricongiungimento all'uopo dettagliati nell'apposita tabella (la n. 4), allegata alla l. n. 29/1979.

Esclusa, dunque, l'incorretta valorizzazione sulla base dell'originaria censura prospettata nel libello introduttivo di lite, quella emendata, volta sostanzialmente all'accertamento circa il corretto calcolo dei periodi contributivi sulla scorta dei prospetti allegati, si appalesa - pur a tacer dei profili di eventuale inammissibilità, per novità, affermati nella sentenza impugnata - del tutto generica, poichè non evidenzia dove si anniderebbe l'erroneità del calcolo, rimettendo inammissibilmente al giudice di procedere *ad libitum*, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (in prime cure) e, correlativamente, travalicandosi i limiti devolutivi caratterizzanti gli ordinari mezzi d'impugnazione (art. 177 c.g.c.).

In particolare, il prospetto versato in atti dall'appellante in prime cure (cfr. allegato. n. 15), anche messo in correlazione agli estratti contributivi (doc. n. 14), entrambi richiamati nella tesi gravatoria, non dà contezza della denunciata erroneità, evidenziando solo dei calcoli numerici.

Spese di difesa compensate, in ragione della novità e della complessità della questione trattata. Nulla per quelle di giudizio, in considerazione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **OMISSIS** ed iscritto al n. **60717** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, compensando interamente le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.7.2024.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi